



Comune di Vercurago

Provincia di Lecco

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 5 DEL 27-03-2023

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE
IRPEF – ANNO 2023**

L'anno duemilaventitre addì ventisette del mese di Marzo, alle ore 21:00, presso la Sala delle Adunanze Consiliari, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
LOZZA PAOLO GIOVANNI	X		VALLARA DARIO	X	
GREPPI CARLO	X		GILARDI VALERIA	X	
MAGGI ROBERTO	X		MALUGANI CARLO	X	
MEOLI MICHELE	X		RIVA GIOACHINO	X	
NOSEDA ILEANA	X		PASCUZZI RAFFAELE	X	
BONACINA ALBERTO	X				

Numero totale PRESENTI: 11 – ASSENTI: 0

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. WERTHER POZZI MAGGI che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, PAOLO GIOVANNI LOZZA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF – ANNO 2023.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco indica le aliquote sottoposte all'approvazione e gli scaglioni che prevedono un'applicazione progressiva dell'imposta, confermandole rispetto all'anno precedente.

Il Consigliere Malugani fa presente che è favorevole alla conferma e il fatto di avere tenuto conto delle fasce più deboli.

PREMESSO che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 05 del 24.03.1999 veniva istituita l'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,2%;
- l'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo n. 360/1998, come modificato dall'art. 1, comma 142, della legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) recita: "I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2".

CONSIDERATO che, inoltre, per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività lo stesso articolo 1 comma 11 del D.L. 138/2011 così come convertito dalla legge 148/2011 prevede che i comuni possano stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta in ogni caso fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

VISTI:

- a) l'articolo 174 del D.Lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali";
- c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate

successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

PRESO ATTO che attualmente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 è fissato al 30 aprile 2023, come previsto dal comma 775 della legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (Legge di Bilancio 2023);

RICHIAMATO il D.L. 201/2011 il quale definitivamente chiarisce che il riferimento agli scaglioni di reddito corrispondenti “a quelli stabiliti dalla legge statale” debba essere riferito a quelli previsti ai fini IRPEF;

CON la Legge di bilancio 2022, n. 234 del 30 dicembre 2021, il legislatore è intervenuto con l'art. 1 commi 2 – 3 – 4, in materia di IRPEF prevedendo la revisione dell'imposta in riferimento agli scaglioni e alle detrazioni. In particolare al comma 7 ha disposto l'obbligo per i Comuni di provvedere, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, ad oggi prorogato al 31 maggio 2022, a modificare gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale IRPEF, al fine di conformarsi alla nuova articolazione che prevede 4 scaglioni anziché 5.

CON deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 18.03.2022 pertanto sono state determinate le nuove aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef in base ai nuovi scaglioni di reddito;

RITENUTO di confermare le aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef approvate con deliberazione n. 5 del 18 marzo 2022;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la Legge 29 dicembre 2022 n. 197 “Legge di Bilancio 2023”;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147-bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Si passa alla votazione, resa in forma palese per alzata di mano, che dà il seguente esito:

consiglieri presenti n. 11

favorevoli n. 8

contrari n. ===

astenuti n. 3 (Malugani Carlo – Riva Gioachino – Pascuzzi Raffaele)

DELIBERA

1. Di considerare le motivazioni esposte in premessa parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.
2. Di confermare le aliquote dell'addizionale comunale all'irpef approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 18.03.2022.
3. Di determinare pertanto per l'anno 2023 le seguenti aliquote per l'addizionale comunale all'irpef differenziate in base agli scaglioni di reddito Irpef, prevedendo una soglia di esenzione fissata a euro 10.000,00:
 - soglia di esenzione: euro 10.000
 - scaglione da 0 a 15.000 euro aliquota 0,40%
 - scaglione da 15.000 a 28.000 euro aliquota 0,60%
 - scaglione da 28.000 a 50.000 euro aliquota 0,70%

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005 e norme collegate

- scaglione oltre 50.000 euro aliquota 0,78%

4. Di disporre la pubblicazione delle delibere sul sito internet www.finanze.gov.it entro e non oltre il 14 ottobre 2022, come previsto dall'iter procedurale per l'acquisizione dell'efficacia delle medesime, ai sensi dell'art. 14, comma 8, del D.Lgs. n. 23 del 2011.
5. Di dare atto che della presente deliberazione sarà data notizia mediante pubblicazione su **sito informatico**, come previsto dalla normativa vigente.

Successivamente con separata votazione, vista l'urgenza, resa in forma palese per alzata di mano, con il seguente esito:

consiglieri presenti n. 11

favorevoli n. 11

contrari n. ===

astenuti n. ===

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

PARERE DI CONFORMITA'

Ai sensi dell'art. 97 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti locali, si attesta che il presente atto è conforme all'ordinamento vigente.

Il Segretario Comunale
DOTT. WERTHER POZZI MAGGI

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
PAOLO GIOVANNI LOZZA

Il Segretario Comunale
DOTT. WERTHER POZZI MAGGI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario Comunale
DOTT. WERTHER POZZI MAGGI



Comune di Vercurago
Provincia di Lecco

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF – ANNO 2023

P A R E R E D I R E G O L A R I T A ’ T E C N I C A

(Art.49 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO, ai sensi dell’art.49 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Addì, 22-03-2023

Il Responsabile del Servizio
DOTT. BONFANTI STEFANO

Eventuali note:



Comune di Vercurago
Provincia di Lecco

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF –
ANNO 2023**

P A R E R E D I R E G O L A R I T A ’ C O N T A B I L E

(Art. 49 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del Servizio economico finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità contabile.

Addì, 22-03-2023

Il Responsabile del Servizio
DOTT. BONFANTI STEFANO

Eventuali note:

Comune di Vercurago

Provincia di Lecco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Deliberazione di Consiglio Comunale n° 5/2023

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF – ANNO 2023

Il sottoscritto Responsabile della Pubblicazione, certifica che il provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio online consultabile sul Sito Ufficiale dell'Ente dal 07-04-2023 per giorni quindici consecutivi.

Vercurago, 07-04-2023

Il Responsabile della Pubblicazione

LOREDANA PANZERI